



Cancelleria dello Stato  
6501 Bellinzona

Zurigo, 3 settembre 2010

## COMUNICATO STAMPA

### Protezione dello Stato: continua a mancare un controllo indipendente

**Un controllo indipendente ed efficace della protezione dei dati in materia di protezione dello Stato non è attualmente possibile. privatim, l'associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati, deplora che il controllo del trattamento dei dati da parte degli organi di protezione dello Stato dipenda dall'autorizzazione della Confederazione, con la conseguenza che l'estensione dei controlli è decisa dagli organi controllati. privatim chiede pertanto che si rinunci all'esigenza dell'autorizzazione preventiva, affinché possa essere assicurato un controllo indipendente da parte degli incaricati della protezione dei dati.**

L'assenza di un controllo efficace delle attività della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dello Stato è stata recentemente avvertita. Questa lacuna riguarda tre tipi di controlli:

- **l'alta vigilanza**, ossia il controllo da parte delle Commissioni parlamentari della gestione della Confederazione e dei Cantoni;
- la **vigilanza gerarchica**, ossia il controllo da parte delle istanze gerarchicamente superiori della Confederazione e dei Cantoni;
- la **vigilanza sulla protezione dei dati**, ossia il controllo da parte degli incaricati della protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni.

Nel frattempo sono state avviate delle misure per migliorare la situazione. In generale esse concernono la vigilanza gerarchica (potenziamento del controllo interno della Confederazione, modifica dell'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione O-SIC volta a precisare la portata della vigilanza gerarchica nei Cantoni). La questione dell'efficacia di queste misure rimane aperta. In ogni caso l'indipendenza della sorveglianza nei Cantoni ne risulta indebolita se, come prevede il nuovo art. 35 O-SIC, il controllo compete

all'istanza gerarchicamente superiore. L'obbligo finora vigente per i Cantoni di prevedere un organo di controllo indipendente è stato soppresso; i Cantoni hanno ora la facoltà di valutare se istituire un organo di controllo indipendente, che risponda però agli organismi gerarchicamente superiori.

### **Lacune della vigilanza sulla protezione dei dati**

Le misure previste e decise non migliorano il controllo sulla protezione dei dati. L'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione continua a stabilire che i dati in materia di protezione dello Stato sono dei dati federali e, in quanto tali, sottratti alla vigilanza da parte delle autorità cantonali di protezione dei dati. È vero che il Servizio delle attività informative della Confederazione non rifiuta più *a priori* che le autorità cantonali di protezione dei dati abbiano accesso a questi dati. Resta il fatto che i controlli dipendono dalla volontà degli organi controllati.

Secondo la Confederazione, tutti i dati trattati in base alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono dati federali. Anche se vengono elaborati dalle autorità cantonali, spetta unicamente al Servizio delle attività informative della Confederazione decidere chi può avere accesso ai dati. Se, per esempio, la polizia cantonale trasmette informazioni all'organo cantonale in materia di protezione dello Stato, che a sua volta trasmette questi dati al Servizio delle attività informative della Confederazione, essi divengono dati federali e sono pertanto accessibili solo con l'autorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

### **La vigilanza sulla protezione dei dati dipende dalla buona volontà del controllato**

Con gli adeguamenti delle leggi cantonali e della legge federale sulla protezione dei dati alle esigenze poste dagli accordi d'associazione a Schengen, devono essere assicurati controlli indipendenti ed efficaci in materia di protezione dei dati. Le autorità incaricate della sorveglianza della protezione dei dati devono, in base alla legge, effettuare controlli sulla base di una pianificazione elaborato autonomamente. Il fatto che l'accesso ai dati dipenda da un'autorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione non è compatibile con queste esigenze.

### **Ripartizione delle competenze in materia di protezione dei dati**

Nella misura in cui impedisce ai Cantoni di effettuare controlli in materia di protezione dei dati, la concezione di «dati federali» viola le competenze

costituzionali dei Cantoni. In effetti la Confederazione non dispone di una competenza legislativa esaustiva in materia di protezione dei dati. Nell'ambito del diritto pubblico, la Confederazione può nondimeno emanare una normativa sulla protezione dei dati che disciplini il trattamento di dati personali da parte di organi federali. Per l'elaborazione di dati da parte degli organi pubblici cantonali (e comunali), sono invece applicabili le leggi cantonali.

La Confederazione può legiferare in determinati ambiti di sua competenza, come ad esempio in materia di protezione dello Stato. Spetta quindi alla Confederazione determinare, nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, quali dati personali possono essere raccolti ed elaborati, da quali organi, a quali scopi e a quali altri organi possono essere comunicati. Queste disposizioni sono valide anche quando l'organo di esecuzione è un'autorità cantonale. Ma ciò non deve comportare l'impossibilità per gli organi di vigilanza e controllo cantonali di adempiere i propri compiti legali.

### **Richieste di privatim**

Perché una vigilanza indipendente ed efficace sulla protezione dei dati nei Cantoni sia possibile in materia di protezione dello Stato, non le si può opporre la concezione di «dati federali».

privatim, l'associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati, chiede alle autorità federali di sopprimere la riserva dell'autorizzazione preventiva del Servizio delle attività informative della Confederazione per la vigilanza sulla protezione dei dati in materia di protezione dello Stato nei Cantoni.

privatim chiede alla Conferenza dei governi cantonali d'intervenire presso la Confederazione perché quest'ultima sopprima l'esigenza di questa autorizzazione preventiva, trattandosi di vigilanza sulla protezione dei dati in materia di protezione dello Stato nei Cantoni.

### **Ulteriori informazioni:**

(tedesco)

Dott. Bruno Baeriswyl, presidente di privatim, tel.: 043 259 39 99

Dott. Beat Rudin, membro di comitato di privatim, tel.: 061 201 16 42

(francese)

Christian Raetz, membro di comitato di privatim, tel.: 021 316 40 64

(italiano)

Dott. Michele Albertini, membro di privatim, tel.: 091 814 45 02